COMUNE DI

SAN MARCELLO PITEGLIO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2022

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 2 - OGGETTO E DEFINIZIONI
ART. 3 - COMPETENZE
ART. 4- RESPONSABILITÀ
ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORT
ART. 10 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
ART. 11 – TRASFERIMENTI E TRASPORTI FUNEBRI
ART. 12 – TRASFERIMENTI E TRASPORTI DI SALME ALL'INTERNO DELLA REGIONE TOSCANA
ART. 13 – TRASFERIMENTI E TRASPORTI DI CADAVERI ALL'INTERNO DELLA REGIONE TOSCANA
ART. 14 – TRASFERIMENTI E TRASPORTO DI CADAVERI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO
ART. 15 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI
ART. 16 – RITI RELIGIOSI

CAPO III - CIMITERI

ART. 17 – ELENCO CIMITERI
ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA
ART. 19 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
ART. 20 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

CAPO IV - PIANO REGOLATORE DEI CIMITERI

ART. 21 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 23 – INUMAZIONE
ART. 24 – TUMULAZIONE
ART. 25 – DEPOSITO E TUMULAZIONE PROVVISORIA

CAPO VI – CREMAZIONE

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 27 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 28 – DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI
ART. 29 – INUMAZIONE DELL'URNA CINERARIA
ART. 30 – SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'URNA CINERARIA

ART. 31 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
ART. 32 – DISPERSIONE DELLE CENERI
ART. 33 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI
ART. 34 – PROCEDURA PER LA DISPERSIONE
ART. 35 – REGISTRI PER LA CREMAZIONE
ART. 36 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
ART. 37 – TIPOLOGIA DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 38 – ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 39 – ESUMAZIONI ORDINARIE DI SALME NON MINERALIZZATE

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 40 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 41 – LIMITI TEMPORALI DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 42 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 43 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 44 – NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 45 – RESTI MORTALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 46 – DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESUMATE OD ESTUMULATE

CAPO VIII - OSSARIO COMUNE

ART. 47 – OSSARIO COMUNE
ART. 48 – OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 49 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

CAPO IX – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 50 – ORARIO
ART. 51 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ART. 52 – DIVIETI SPECIALI
ART. 53 – RITI FUNEBRI
ART. 54 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
ART. 55 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 56 – RIFIUTI CIMITERIALI

CAPO X - CONCESSIONI

ART. 57 – CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE
ART. 58 – DURATA DELLE CONCESSIONI
ART. 59 – MODALITÀ DI CONCESSIONE
ART. 60 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 61 – MANUTENZIONE
ART. 62 – TERMINE DI COSTRUZIONE DELL'OPERA
ART. 63 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO
ART. 64 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.
ART. 65 – REVOCA
ART. 66 – DECADENZA
ART. 67 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

ART. 68 – ESTINZIONE
ART. 69 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

CAPO XI – GESTIONE CIMITERI

ART. 70 – MAPPA
ART. 71 – REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
ART. 72 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ART. 73 – SCHEDARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO XII – INTERVENTI E LAVORI NEL CIMITERO

ART.74 – ESECUZIONE OPERE ED ACCESSO AL CIMITERO
ART.75 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E CAPPELLE GENTILIZIE
ART. 76 – RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 77 – RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO
ART. 78 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ART. 79 – ORARIO DI LAVORO

CAPO XIII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 80 – SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI
ART. 81 – TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO
ART. 82 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
ART. 83 – DIVIETI

CAPO XIV – SANZIONI E CAUTELE

ART. 84 - CONTROLLO
ART. 85 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ART. 86 – VIGILANZA
ART. 87 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI
ART. 88 – DIVIETI

CAPO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 89 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 90 – PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE
ART. 91 – RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA
ART. 92 – ENTRATA IN VIGORE
ART.93 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Disposizioni Generali

Art. 1 Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie emanato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 (*approvazione del regolamento di polizia mortuaria*), della circolare esplicativa n. 24/1993 del Ministero della Sanità, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, della circolare esplicativa n. 10 del Ministero della Sanità, del 31 luglio 1998, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, della legge n. 130/2001 (*disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*), nonché della legge regionale n. 16/2000 (*riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti medicina legale e farmaceutica*) modificata dalla L.R. n. 58/2001 e s.m.i., legge regionale n. 29/2004, (*affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*) modificata dalla L.R. n. 66/2013, la legge regionale n. 18/2007 (*Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri*) nonché della L.R. n. 31/2009, e dal D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

Art. 2 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

b) per salma si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima del decorso del periodo di osservazione e dell'avvenuta visita necroscopica;

c) per cadavere si intende la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990;

d) per cappella gentilizia si intende il manufatto per sepolture familiari, di Enti o collettività;

e) per resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

f) per loculo si intende un manufatto destinato ad accogliere il feretro;

g) per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni;

h) cinerario o nicchia cineraria: un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;

i) inumazione la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;

j) tumulazione la sepoltura della salma in loculo o tomba o ossario;

k) esumazione l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;

l) estumulazione l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo;

l)per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ed urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

Art. 3 Competenze

1.Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, per il territorio di competenza, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dai Titolari della Responsabilità del servizio di Polizia Mortuaria e delle attività funebri e cimiteriali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 4 Responsabilità

1. Il Comune assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

2. Tra i servizi gratuiti in quanto servizi di interesse pubblico, indispensabili e classificati gratuiti dalla legge, sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e trasporto, tramite il soggetto incaricato dal Comune, di salme di persone decedute, sulle aree pubbliche o, per accidente, in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio Comunale, su chiamata della pubblica autorità.

d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;

e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;

f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;

g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3. Tutti gli altri servizi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi di legge;

4. Gli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma precedente, sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali;
5. Ai sensi della L. n. 26 del 28/02/2001 recante conversione del D.L. n. 392/2000 art. 1 comma 7bis, sono a carico del Comune i servizi cimiteriali nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di bisogno o indigenza è dichiarato dal Comune tramite il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno o di indigenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. N. 109 del 31/03/1998 e dal Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
6.La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura o alla destinazione dei resti mortali da estumulazione o esumazione. Qualora successivamente, chiunque provveda ad atti di interesse per il defunto, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dall'ente locale, in conseguenza del decesso per la sepoltura o in conseguenza della estumulazione/esumazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
7. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
8. I servizi di competenza dell'Azienda U.S.L. possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.
9.Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Responsabile del Sevizio cimiteri è tenuto un registro cartaceo e/o informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Ogni cimitero deve avere un proprio registro delle sepolture.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Al registro è collegata una mappa delle sepolture, cartacea o anche in formato elettronico.
4. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
   a) generalità del defunto o dei defunti;
   b) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;
   c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
   d) le generalità del concessionario a dei concessionari;

e) gli estremi della concessione;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

6. Il personale di custodia dei cimiteri o il personale della Ditta appaltatrice dei Servizi cimiteriali sono tenuti a comunicare tutti i dati concernenti le operazioni cimiteriali di ogni cimitero al Responsabile comunale del Servizio cimiteriale in modo da tenere aggiornati i registri tenuti negli Uffici del Comune. Il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990 – compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali – è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

7. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
b) copia del presente regolamento;
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e s.m.i..

Capo II
Feretri e trasporti

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro

1 Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2 In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell' elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero previste dalle disposizioni specifiche vigenti.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Nei casi previsti dalla legge, l'Azienda U.S.L. o il Dipartimento di prevenzione U.S.L., tramite personale all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 10.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza dei feretri al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e in particolare:

a) per l'inumazione:

I. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

II. qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali, ai sensi degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 285/90, sussiste l'obbligo della duplice cassa (l'una di metallo e l'altra di legno massiccio), le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo articolo 44 comma 6, potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni di cui ai punti precedenti.

III. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

IV. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

V. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

VI. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

VII. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

VIII. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra Ioro con collante di sicura e duratura presa.

X. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

X. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. XI. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

b) per la tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti;

c) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno di spessore non inferiore a millimetri 25 laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente comma 1 lettera b).

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive, prevista dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere dovrà essere posto nella cassa, trascorso il periodo di osservazione, avvolta in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

4. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del responsabile del servizio incaricato, per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve

ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. che riguardino il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660 o altra idonea sistemazione.
5. Qualora la salma provenga da altro comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre che la stessa non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla Azienda U.S.L. competente per comune di partenza con la specifica che, qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma sia destinata a sepoltura in terra, dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione e nell'incassatura l'impiego nel feretro di materiali biodegradabili diversi dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
9. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste all'articolo 9 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993.
10. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 10 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11 Trasferimenti e trasporti funebri

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. La Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
5. In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che provvede, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, al raggiungimento della destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

7. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.
8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco deve restare in consegna al vettore.
9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 12 Trasferimenti e trasporti di salme all'interno della Regione Toscana

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 13 Trasferimenti e trasporti di cadaveri all'interno della regione Toscana

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione.
3. Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.
5. Nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell'ambito regionale continuano a valere le norme generali, di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 14 Trasferimenti e trasporto di cadaveri all'estero e dall'estero

1. I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione relativa al trasporto di cadaveri firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, ratificata con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dall'ufficiale di stato civile del Comune dove si trova il

cadavere e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la stessa viene estradata.

2. Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino di cui al R.D. 1379/1937, l'interessato al trasporto deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente Azienda U.S.L., dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al successivo articolo 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti al Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare

4. Per l'estradizione dall'Italia i cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino di cui al R.D. 1379/1937, l'interessato deve rivolgere domanda all'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cadavere, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello stato verso il quale il cadavere è diretta;

b) certificato dell'Azienda U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 ed in caso di morti di malattie infettive, diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del D.P.R. 285/1990;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

d)in caso di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale.

Art. 15 Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune tramite l'ufficiale di stato civile.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, di materiale idoneo alla diversa destinazione, ma in tutti i casi, tali da evitare ogni profanazione, anche da fratture o riversamenti accidentali e di dimensioni sufficienti a contenere l'intero insieme delle ceneri risultanti dalla cremazione.

Art. 16 Riti religiosi

1. All' interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Gli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili vengono individuati nel piazzale antistante o in area prospiciente il cimitero, secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale.
4. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
5. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Capo III
Cimiteri

Art. 17 Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del t.u. delle leggi sanitarie emanato con R.D. 1265/1934 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di:

A) SAN MARCELLO PISTOIESE;	
B) GAVINANA;	**M) LA LIMA**
C) MARESCA;	**N) PITEGLIO**
D) CAMPO TIZZORO;	**O) PRATACCIO**
E) BARDALONE;	**P) PRUNETTA**
F) PONTEPETRI;	**Q) CALAMECCA**
G) MAMMIANO;	**R) CRESPOLE**
H) LIZZANO;	**S) LANCIOLE**
I) SPIGNANA ;	
L) POPIGLIO (2) ;	

Art. 18 Disposizioni generali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero o dal reparto speciale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita avvalendosi del personale del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., o della forma associativa prescelta.
3. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
4. Competono esclusivamente al Comune in proprio o tramite Ditte specializzate le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 19 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, sottoposti a concessione, previa espressa individuazione nel Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento per tumulazione del feretro o alla conservazione delle ossa e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale diverso tipo di sepoltura rispetto a quella della comune inumazione, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti fino alla scadenza della concessione.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal Piano Regolatore Cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Art. 20 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
   a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
   b) i cadaveri di persone decedute nel territorio delle parrocchie aventi sede nel comune o che, ovunque decedute, avevano nel territorio di competenza della parrocchia, al momento della morte, la propria residenza;
   c) i cadaveri di persone che al momento della morte avevano la propria residenza presso casa di riposo e che, prima di essere residenti presso la casa di riposo, avevano la propria residenza nel territorio del Comune di San Marcello P.se e Piteglio ovvero che avevano la propria residenza nel Comune di San Marcello Piteglio, istituito con L.R. n° 35 del 10.6.2016 a far data dal 1°gennaio 2017, a seguito di fusione degli stessi comuni di San Marcello P.se e Piteglio;
   d) i cadaveri di persone che risultino essere state in vita concessionarie – nel cimitero – di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
   e) le salme dei defunti residenti nella parte della frazione di Pontepetri non insistente sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio, potranno essere ricevute e sepolte nei cimiteri del Comune.
2. Compatibilmente con la disponibilità di spazi per sepoltura disponibili, la Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo, può prevedere l'ammissione dei cadaveri, delle ceneri o dei resti mortali di:
   a) coniuge o convivente di persone residenti nel Comune di San Marcello Piteglio o nel territorio delle parrocchie aventi sede nel Comune o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali;
   b) discendenti di primo grado di persone residenti nel comune o nel territorio delle parrocchie aventi sede nel comune o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali;
   c) ascendenti di primo grado di persone residenti nel Comune o nel territorio delle parrocchie aventi sede nel comune o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali;
   d) fratelli o sorelle di persone residenti nel Comune o nel territorio delle parrocchie aventi sede nel comune o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali;
3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può disporre la concessione in vita o l'accoglimento di cadaveri di cittadini che, seppur non residenti e non deceduti nel territorio del comune, abbiano manifestato espressamente la loro volontà di sepoltura a San Marcello Piteglio e che si siano distinti per aver acquisito particolari benemerenze nei confronti del Comune, per meriti istituzionali, professionali od artistici.

4. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può inoltre disporre la concessione in vita anche ai coniugi o conviventi delle persone o delle salme di cui al precedente comma, che manifestino espressamente tale volontà.
5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente articolo 21 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
6. Nei cimiteri comunali sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone e con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Capo IV
Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 21 Piano regolatore cimiteriale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale procede all'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X del D.P.R. 285/1990, che recepisca le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 139 del T.U. emanato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L.
3. Nell'elaborazione del piano, si dovrà tener conto:
   a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
   b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
   c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
   d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
   e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
   f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
   g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
   h) della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap;
   I) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
5. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del capo XVIII del D.P.R. 285/1990;

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni dieci anni, salvo diversa precedente necessità, è opportuna una revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
7. Il piano regolatore cimiteriale può individuare aree in cui le sepolture delle salme potranno essere effettuate prevedendo la sola installazione della lapide, lasciando lo spazio antistante la stessa inerbito e libero da qualsiasi costruzione o manufatto; in tali casi la lapide potrà essere realizzata con unico blocco in pietra o marmo di dimensioni pari a cm 40 x 60 (h), con riportato la foto, le generalità del defunto ed il vaso porta fiori.

Capo V
Inumazione e tumulazione

Art. 22 Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei suddetti cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/1990;
4. Il piano regolatore cimiteriale stabilirà l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) e in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 285/1990, per la realizzazione delle cappelle gentilizie.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Art. 23 Inumazione

1. Si definiscono comuni le sepolture per inumazione – come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90 - assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni, salvo diverse disposizioni dettate dal piano regolatore cimiteriale.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo/lapide, compatibile con le tipologie indicate dalla stessa area tecnica costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo/lapide dovrà essere indicato il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. È comunque tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere.
4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
6. In caso di richiesta di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale, il comune rilascia autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico-sanitarie

Art. 24 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie – loculi – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo X del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 Deposito e inumazione/tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato, con autorizzazione del competente ufficio comunale, in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone commisurato ai costi relativi alla effettuazione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
    a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
    b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
    c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di tumulazione in loculi/ossari, da realizzarsi a cura del Comune e la cui costruzione abbia già avuto inizio.
    d) in caso di disaccordo tra gli aventi titolo, circa l'affidamento dell'urna cineraria.
3. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori ovvero al periodo formalmente richiesto dagli interessati, purché sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi. Nel caso di cui al comma 2 lettera c) la durata della tumulazione provvisoria è consentita fino all'agibilità della struttura.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. Le salme e/o le urne tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura pari al costo delle operazioni cimiteriali conseguenti.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, o a disperdere le ceneri nel cinerario comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni.
8. Le salme, una volta inumate, non potranno essere nuovamente tumulate nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremate e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
9. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo VI
Cremazione

Art. 26 Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
3. Il pagamento della relativa tariffa è a carico dei familiari.
4. Quanto sopra è disciplinato nell'ambito delle disposizioni in materia, dal D.P.R. 285/1990, dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e s.m.i., dal D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), la L. 130/2001 e la L.R. 29/2004.

Art. 27 Autorizzazione alla cremazione

1**.** La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione resa in carta libera nelle forme previste per la certificazione.
3. Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui all'articolo 79 commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.;
4. Qualora in occasione di esumazioni o estumulazioni si rinvengano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongono per la cremazione, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta e non occorre la documentazione di cui all'articolo 79 commi 4 e 5

del D.P.R. 285/1990. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione stagna. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 28 Diverse destinazioni delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, debitamente sigillata, di materiale resistente conforme alla normativa vigente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa da defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna contenente le ceneri è collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione. È consentita la tumulazione in loculo/ossario/cinerario già occupato.
4. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 29 Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è consentita solo in casi eccezionali, nei quali non sia possibile dare diversa collocazione all'urna per indisponibilità di loculi/ossari destinati alla tumulazione; in tal caso il materiale della stessa dovrà avere particolari requisiti.
2. È consentita l'inumazione di urne cinerarie in pozzetti ipogei, di materiale cementizio della misura massima di cm 40 x 40 x 40 chiusi ermeticamente, in fosse ove vi sia già inumata una salma; tale pozzetto deve essere collocato sotto il copritomba se esistente, ovvero interrato ad una profondità tale che da mantenere una distanza di metri 0,30 tra lo stesso ed il piano di campagna della tomba.
3. L'urna cineraria può essere inumata in spazi a ciò destinati se presenti all'interno del cimitero, in tal caso la stessa dovrà essere di materiale biodegradabile, tale operazione vale quale dispersione delle ceneri previo loro interramento, quindi determina l'impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione, pertanto deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ai sensi della Legge 130/2001, su precisa ed inequivocabile volontà del *de cuius.* La concessione in uso dell'area per l'inumazione ha durata decennale e viene rilasciata su richiesta, con pagamento della relativa tariffa.
4. Si procede all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto previsto dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie di cui al comma 3, devono avere dimensioni minime di metri 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di metri 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. La lapide, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a centimetri quaranta dal piano di campagna.

Art. 30 Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 29/04.
2. L'affidamento dell'urna cineraria è effettuato previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune destinatario dell'urna cineraria; tale documento è consegnata al soggetto affidatario e costituisce documento che accompagnerà le ceneri; copia dell'autorizzazione è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato l'affidamento. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari ai sensi degli articoli 2 e 4 della L.R. 29/04.
4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80 comma 6 del D.P.R. 285/1990. Nei casi citati gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero con oneri a carico dell'affidatario.
5. Quando l'affidatario intende trasferire il luogo di conservazione dell'urna cineraria in altro Comune, richiederà al Comune di partenza l'autorizzazione dell'urna cineraria.
6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

Art. 31 Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri il soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 29/2004, nell'istanza dovrà indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale procedente;
c) il luogo di conservazione;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'amministrazione comunale procedente entro trenta giorni della variazione del luogo di residenza del richiedente e del luogo di conservazione dell'urna;
h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 32 Dispersione delle ceneri

1. La procedura autorizzativa per la dispersione delle ceneri viene attivata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29/2004, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del soggetto individuato dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.
2. Nella richiesta dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della L.R. n. 29/2004, nonché la dichiarazione nel quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà

allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo dove vengono disperse le ceneri, nonché la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 3. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. 31 maggio 2004, n. 29), previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.

4. Presso i cimiteri sono previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.

5. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile.

7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

8. Per le ceneri di persone iscritte in vita ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 33 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 29/2004, esclusivamente nei seguenti luoghi:

a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80 comma 6 del D.P.R. 285/1990, c.d. cinerario comune;

b) nei fiumi;

c) in aree montane di proprietà pubblica a condizione che il luogo di dispersione sia almeno a metri 200 da centri ed insediamenti abitativi;

d) in aree private.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ed altre strutture anche se mobili.

5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del T.U. emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 34 Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 29/2004, il soggetto che può eseguirla dovrà dichiarare:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 33;

c) l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

d) eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
e) che non sussistono impedimenti alla consegna dell'urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
f) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

2. In caso dispersione in area privata, occorre anche l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.
3. La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.
4. In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al cimitero, ai fini dello smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto con apposita tariffa.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
6. Il soggetto autorizzato alla dispersione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto.

Art. 35 Registri per la cremazione

1. Deve tenersi apposito registro con l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento delle urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all'affidamento.
2. I dati relativi al suddetto registro saranno comunicati alla Regione Toscana, per quanto previsto dalla L.R. 29/2004.

Art. 36 Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è individuato nei cimiteri apposito spazio dove collocare la targa individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici dei singoli defunti. Ogni targa sarà realizzata a cura dell'amministrazione comunale previo pagamento della tariffa in vigore da parte dell'affidatario o dell'autorizzato alla dispersione.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 37 Tipologia di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 38 Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e quanto previsto dai precedenti articoli del presente regolamento, le esumazioni ordinarie si eseguono di norma trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero interessato con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti qualora rintracciabili. Sarà comunque pubblicata sia all'Albo Pretorio che all'interno del Cimitero con un anticipo di almeno 30 giorni la lista nominativa delle esumazioni. La stessa vale come preavviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
3. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il Comune procederà alle esumazioni successivamente alla scadenza del termine di cui ai precedenti commi.
5. I familiari interessati, con richiesta scritta indicheranno la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal successivo articolo 47.

Art. 39 Esumazioni ordinarie di salme non mineralizzate

Per le esumazioni ordinarie di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alle disposizioni normative vigenti in materia.

CAPO VII
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 40 Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero o altro luogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle disposizioni da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica, di seguito denominata "U.O. Igiene Pubblica", territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

Art. 41 Limiti temporali delle esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
   a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
   b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ASL - U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiari che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 42 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Di tali estumulazioni sarà data dal Comune comunicazione alla cittadinanza previa:
   a) affissione all'interno del cimitero di apposito avviso per almeno sessanta giorni consecutivi e ricomprendenti comunque la settimana della ricorrenza della festività dei defunti, con l'indicazione delle salme da estumulare;

b) apposizione sulla lapide di apposito avviso di estumulazione nel periodo di cui al punto precedente.

3. Il Comune procederà alle estumulazioni successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

4. I familiari interessati, con richiesta scritta indicheranno la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal successivo articolo.

5. È consentita l'attivazione di ulteriori forme di informazione ai familiari alternative a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

6. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, si applicano le previsioni di cui alla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e s.m.i., in base alle quali in caso di estumulazione effettuata dopo venti anni (o prima del suddetto termine) dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di cui sopra interrottisi o fortemente rallentatisi, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'Azienda U.S.L. constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il c.d. "rifascio".

Art.43 Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.

2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri purché l'Azienda U.S.L. - U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora la stessa U.S.L. non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.

4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.

5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

6. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e s.m.i.. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dall'Azienda U.S.L. - U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato.

7. È consentito previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.

Art.44 Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dal precedente articolo 42.

2. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova

tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art.45 Resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. È consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

a) ossario, ottenuto in concessione;

b) riunendo in un unico loculo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di coniugio, convivenza, parentela o affinità.

Art. 46 Divieto di riduzione di salme esumate o estumulate

1. È vietato eseguire sulle salme esumate o estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla Azienda U.S.L. e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Capo VIII
Ossario comune

Art. 47 Ossario comune

1. In ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni ai sensi dell'art.67 del D.P.R.285/90, consistenti in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90.

Art. 48 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5.Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 49 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, nei giorni antecedenti l'esumazione, di averne titolo o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o diversamente, se assimilabili ai rifiuti urbani o ad altro tipo di rifiuto debbono essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento.
2. Le opere, aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, sono conservate dal Comune in apposito vano all'interno del cimitero. Le stesse possono essere utilizzate per migliorie generali dei cimiteri.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Comune tramite il responsabile del servizio incaricato, può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
5. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
6. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero, ovvero al personale comunale presente, che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Capo IX
Disposizioni varie

Art. 50 Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa in copia all'ingresso.
2. La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di chiusura del cimitero.
3. È comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento dei feretri anche al di fuori dell'orario fissato.
4. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

Art. 51 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
e) ai bambini quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute o età si può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, (nel caso in cui la viabilità del Cimitero lo consenta) fissando preventivamente gli orari con il competente ufficio Comunale. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.
4. Il permesso di cui al terzo comma può essere rilasciato previa produzione delle certificazioni richieste, salvo nei casi di portatori di handicap, i quali avranno titolo all'ingresso.

Art. 52 Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
i) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
m) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 53 Riti funebri

1. All' interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. Gli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili vengono individuati nel piazzale antistante o in area prospiciente il cimitero, secondo quanto stabilito dal P.R.C..
4. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 1159/1929, e relativo

regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
5. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 54 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero, previa presentazione delle relative richieste di autorizzazione.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (es. corone, vasi, piante, ecc.) che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, con invito a rispristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Le scritte devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 482/1999, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 345/2001; sono permesse citazioni in altre lingue, purché' il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
8. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune è autorizzato a provvedere, con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.
10 Il manufatto commemorativo dovrà essere realizzato in materiale naturale. È vietato l'utilizzo di materiali espansi, lapidi in plexiglas, tombe in polistirolo espanso, sia per quanto riguarda il manufatto provvisorio che quello definitivo da istallare dopo i primi 6 mesi dal seppellimento della salma.

Art. 55 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha deposti.
2. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino l'altezza delle lapidi o monumenti e che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente le misure della fossa stessa. In ogni caso gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia e nei casi di deplorevole trascuratezza, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fa togliere e sradicare le piante e colture e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 56 Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali e provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 e dal DLgs 152/2006.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
3. I resti lignei del feretro, gli oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi di indumenti sono rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti, mediante incenerimento e, solo eccezionalmente, mediante conferimento in adeguata discarica.

Capo X
Concessioni

Art. 57 Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private le concessioni sono rilasciate per:
   a) diritto d'uso di loculo;
   b) diritto d'uso di celletta ossario/cinerario;
   c) diritto d'uso di area;
   d) diritto d'uso di area e sovrastante manufatto, anche costruito dal Comune.
2. Le concessioni in diritto d'uso di cui all'articolo 1 consistono in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'Ente concedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2 del Codice Civile.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
4. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. È ammessa la tumulazione in un unico loculo di un feretro unitamente ad uno o più contenitori, contenenti resti mortali o ceneri a condizione che le dimensioni del loculo lo consentano. Comunque i dati identificativi della salma, dei resti mortali o delle ceneri relativi alle suddette tumulazioni devono essere indicati nel contratto di concessione o in apposita concessione integrativa.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modificazioni; in particolare l'atto dovrà indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
   b) la durata;
   c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
   d) le salme, i resti mortali o le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
   e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 58 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990;
2. La durata è fissata in:
   a) 10 anni per inumazione di urna cineraria in apposita area;
   b) 30 anni per i loculi e tombe a terra;
   c) 30 anni per ossari, cellette e nicchie cinerarie;

d) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività (sepolcri, cappelle, ecc);

3. A richiesta degli interessati è consentita la riconcessione, dietro il pagamento del canone di concessione previsto.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.
5. L'atto di concessione indica la decorrenza della stessa, che coincide con la data del repertorio del contratto.

Art. 59 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al precedente articolo 58 comma 1, può concedersi in presenza:
   a) della salma o ceneri o resti per i loculi e posti individuali a terra;
   b) dei resti o ceneri per gli ossari;
   c) delle ceneri per le nicchie cinerarie.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione è ammessa in vita a favore di quei cittadini che ne manifestino la volontà, compatibilmente con le previsioni del Piano regolatore Cimiteriale.
4. In caso di concessione in vita, i termini di scadenza della concessione inizieranno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e pertanto la stessa avrà durata residua rispetto al periodo stabilito al precedente art. 58.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al precedente articolo, è data, in base alle previsioni del piano regolatore cimiteriale di cui al precedente articolo 21, previo apposito avviso contenente anche i criteri di priorità.
6. La concessione non può essere rilasciata a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 60 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata, è riservato:
   a) per i loculi, alla salma indicata nell'atto di concessione e non è trasferibile a terzi.
   b) per le cappelle gentilizie, alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (*corporazione, istituto, ecc.*), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Nel caso di decesso del concessionario della cappella gentilizia, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti ai discendenti del concessionario. Nel caso in cui vengano richieste operazioni ed interventi cimiteriali o modificazioni degli atti concessori (*tumulazioni, estumulazioni, subentri, rinunce, ecc.)* si presume che colui che agisce lo faccia con l'accordo di tutti i soggetti a vario titolo interessati. In ogni caso il Comune rimarrà estraneo alle controversie che sorgano tra le parti interessate.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali; per questi familiari ed eventualmente per le salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario o per le quali lo stesso concessionario riconosca una particolare benemerenza, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 61 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private è onere dei concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 62 Termine di costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni del precedente articolo 59 comma 5, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed all'esecuzione delle opere relative entro ventiquattro mesi dalla data di consegna dell'area come risultante da apposito verbale, che dovrà dare atto dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
4. Nel caso la concessione riguardi un'area con sovrastante manufatto che necessita di ristrutturazione e adeguamento, si applicano le stesse prescrizioni previste al comma 1

Art. 63 Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, il familiare richieda il trasferimento motivato della salma in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero od in altro cimitero comunale. In tali casi, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il pagamento di una somma pari alla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale al momento della rinuncia, nel caso in cui l'esumazione o l'estumulazione sia effettuata a cura del Comune.
2. Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasferimento di salme, ceneri o resti mortali.
3. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.64 Rinuncia a concessione di aree da destinare alla realizzazione di cappelle gentilizie

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
    a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
    b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
    c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
    d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, l'eventuale restituzione del deposito cauzionale, ove versato.
3. Qualora sia richiesto dal concessionario, il Comune ove abbia l'interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, previa valutazione di congruità da parte dei propri uffici, può offrire al

medesimo un equo indennizzo commisurato in rapporto ai posti resi disponibili e/o allo stato delle opere. In ogni caso il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area al Comune in condizioni di sicurezza e di decoro.
4. La rinuncia alla concessione non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 65 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 del D.P.R. 285/190, è facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il responsabile del servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia collocazione alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Per le concessioni perpetue, antecedenti al 1975, la rinuncia non comporta nessun rimborso da parte del Comune; l'area ed il sovrastante manufatto ritornano al Comune che può renderli disponibili per nuove concessioni.
5. In tutti i casi la rinuncia è irrevocabile e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
   b) quando la salma, oggetto di concessione in vita di loculo, sia stata cremata;
   c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60 punto 5;
   e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
   f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
   g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti è adottata dal responsabile del Servizio incaricato previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e affissa alla sepoltura stessa, per la durata di 365 giorni consecutivi.

Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. I costi delle operazioni sono a carico del concessionario o degli eredi aventi titolo ogni qualvolta risultino identificabili.
3. In seguito il Responsabile del servizio incaricato disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso l'obbligo, previsto dall' articolo 98 del D.P.R. 285/1990, di provvedere alla traslazione delle salme a titolo gratuito di un posto corrispondente a quello precedentemente concesso per la durata residua della concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie, collettività ed enti, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiesta di rinnovo della concessione, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nei modi previsti dai precedenti articoli, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. La concessione viene ad estinguersi altresì quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti il Responsabile del Servizio incaricato, dichiara l'estinzione ed il manufatto ritorna in disponibilità all'Ente per una nuova concessione.
5. Qualora nel corso degli accertamenti di cui al punto precedente, venga rilevato che parenti affini e/o collaterali non rientranti nelle previsioni degli articoli precedenti, o conoscenti, della famiglia concessionaria ormai estinta, nel tempo hanno avuto cura di mantenere in buono stato e decoro la sepoltura, verrà proposto agli stessi una prelazione sulla nuova concessione, che avrà durata novantanovennale, previo versamento di una tariffa di volta in volta stabilita con delibera della Giunta Comunale.

Art. 69 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal piano regolatore cimiteriale.

CAPO XI
Gestione cimiteri

Art. 70 Mappa

1. L'amministrazione comunale è tenuta a redigere e conservare una mappa/registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
    a) generalità del defunto o dei defunti;
    b) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;
    c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 71 Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale incaricato è tenuto a redigere, ai sensi del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 72 Schedario dei defunti

1. È istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'articolo 71, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
   a) le generalità del defunto o dei defunti di cui al precedente art. 70, comma 5 lettera a);
   b) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento, di cui al precedente art. 70, comma 5 lettera b).

Art. 73 Schedario delle concessioni

È istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo XII
Interventi e lavori nel cimitero

Art. 74 Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, tinteggiature, posa e ripristino lapidi o cancelli, sostituzione canali di gronda, ripasso tetti e/o manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di ditte private, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, le ditte private dovranno munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, relativa ad eventuali danni a cose o a persone.
3. È tassativamente vietato alle ditte private svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle ditte private o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai successivi articoli, in quanto compatibili.

Art.75 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e cappelle gentilizie

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie, previste nel piano regolatore cimiteriale, debbono essere approvati dall'Amministrazione nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale e

paesaggistica, osservate le disposizioni di cui al capo XVIII del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le cappelle e le sepolture private in genere, non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Art. 76 Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti della ditta a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. In luogo della cauzione di cui al punto precedente potrà essere presentata presso il competente ufficio comunale, polizza assicurativa di responsabilità civile ad escussione immediata a garanzia della copertura di eventuali danni materiali.

Art. 77 Recinzione aree e materiali di scavo

1. È autorizzato l'accesso al cimitero dei veicoli delle ditte per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.
2. La ditta deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia e quindi trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; è vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi e, in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 78 Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione del veicolo della ditta per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque consentita la sosta per il tempo strettamente necessario.

2. Per esigenze di servizio od in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi e, in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 79 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e in occasione della commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Capo XIII
Imprese di Pompe Funebri

Art. 80 Servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è svolto dalle imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del RD n. 2578/1925, recante il testo unico per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000.
2. Le imprese funebri di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, qualora esercenti il trasporto funebre dovranno essere in possesso della prescritta autorizzazione e dovranno disporre di rimesse funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 81 Trasporti gratuiti ed a pagamento.

1. Il Comune, con atto della Giunta Comunale, può imporre il pagamento di speciali diritti sui trasporti della salma, fatto salvo il caso di cui all'art. 5 del presente Regolamento (persone indigenti).
2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme su richiesta di Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione ed obitorio, e quello verso il luogo di sepoltura per i quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali. In tali casi, trattandosi di servizi istituzionali indispensabili, il trasporto può essere esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000.
3. Sono esente da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

Art. 82 Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri possono:
    a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
    b) fornire feretri ed accessori relativi;
    c) occuparsi della salma;
    d) effettuare il trasporto del cadavere in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma qualora intendano vendere articoli funerari dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione commerciale in base alla normativa vigente.

Art. 83 Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:

a) accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;

b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

c) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio;

d) esporre alla vista del pubblico casse e accessori nelle vetrine delle locali attività.

Capo XIV
Sanzioni e cautele

Art. 84 Controllo

Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa.

Art. 85 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei cimiteri, fatte salve situazioni di emergenza o urgenze che dovranno essere documentate e valutate dal competente servizio comunale.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 86 Vigilanza sull'esecuzione delle opere

1. L'amministrazione comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune tramite il responsabile del servizio incaricato, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. A lavori ultimati deve essere accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione di cappelle gentilizie o comunque di sepolture private e disposta, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, ove versato.

Art. 87 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale impegnato nelle attività e nelle mansioni cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 88 Divieti

È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.

Capo XV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 89 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le scadenze relative alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (*trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc*…) od una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, ossari ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, ecc…, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da ogni controversia che potrebbe sorgere tra eredi e parenti del defunto.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificata, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione, o per raggiunto accordo fra le parti o per intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato; salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

Art. 91 Responsabili dei servizi di polizia mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il Responsabile od i Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della Legge regionale n. 16 del 25 febbraio 2000, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di Prevenzione delI'Azienda U.S.L.

Art. 92 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria entrerà in vigore al compimento di un periodo di dieci giorni di deposito presso la Segreteria Comunale, attuabile successivamente all'esecutività della relativa deliberazione come disposto dall'art. 6 del vigente Statuto comunale.

Art. 93 Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R n. 285 del 1990, alla Legge n. 130 del 2001, la L.R. n. 29/2004 modificata dalla L.R. n. 66 del 2013.